



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA e RUSSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2008**

Modifiche all’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157,  
in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali

ONOREVOLI SENATORI. - Quali siano le migliori forme di finanziamento alle quali la politica debba ricorrere per poter svolgere a pieno la propria funzione è una questione da lungo tempo dibattuta, che nasce con la stessa politica.

Già ai tempi della *Res Publica Romana*, come testimoniano gli storici, vi erano accese polemiche sul finanziamento delle campagne elettorali di coloro che ambivano a ricoprire cariche elettive.

In questo dibattito si confrontano da sempre due scuole di pensiero: quella di chi sostiene la tesi che l'azione politica per essere veramente libera e democratica debba ricevere un finanziamento da parte dello Stato e quella di chi sostiene, invece, che la politica debba autofinanziarsi in maniera autonoma e trasparente senza gravare sulle casse dello Stato.

Su tale questione il popolo italiano si è espresso in maniera chiara e incontrovertibile nel 1993 approvando il *referendum* che chiedeva l'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti politici. Ben 31.225.867 cittadini, pari al 90,30 per cento degli elettori, con il proprio voto dissero no a tale forma di finanziamento dell'attività dei partiti e delle forze politiche.

Nonostante questo plebiscito che esprimeva chiaramente la volontà del popolo italiano, nel 1999, con l'approvazione della legge 3 giugno 1999 n. 157, il finanziamento pubblico fu nuovamente introdotto, anche se con un nome diverso, ovvero fu approvata una legge che stabiliva il rimborso delle spese per consultazioni elettorali.

Cambiava la forma, ma non la sostanza.

Attualmente il sistema dei rimborsi per consultazioni elettorali è previsto per le elezioni del rinnovo della Camera dei deputati,

del Senato della Repubblica e dei consigli regionali, nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Per ciascuna di queste elezioni è infatti istituito un fondo calcolato sulla base di 1 euro per ogni avente diritto al voto iscritto nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Tali fondi sono ripartiti proporzionalmente tra le varie forze politiche sulla base dei voti ottenuti.

Gli iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati per le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 risultavano essere 47.126.326.

Questo significa che il corrispondente fondo istituito per i rimborsi relativi alla Camera dei deputati ammonta a 47.126.326 euro da ripartire *pro quota* tra tutte le forze politiche che hanno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti. Una cifra che va moltiplicata per i cinque anni di legislatura.

Con un'ulteriore modifica legislativa, apportata nel 2006 (decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), si è poi stabilito che in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, i rimborsi previsti per tali elezioni non si sarebbero interrotti con la legislatura ma sarebbero proseguiti fino alla data di scadenza naturale di questa.

Una fattispecie che si è immediatamente configurata nella legislatura appena conclusa.

Dunque, mentre la XV legislatura è terminata dopo soli due anni, i rimborsi delle spese per consultazioni elettorali previsti per essa continueranno ad essere corrisposti fino al 2011 e si sommeranno ai nuovi rimborsi delle spese per consultazioni elettorali previsti per la XVI legislatura. Una norma

di legge che alle casse dello Stato costa circa 300 milioni di euro.

Il presente disegno di legge si prefigge di affrontare il tema dei rimborsi delle spese per consultazioni elettorali riducendone l'importo e stabilendo che gli stessi rimborsi si interrompono con l'eventuale fine anticipata della legislatura alla quale fanno riferimento.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del presente disegno di legge stabilisce che l'am-

montare di ciascuno dei fondi previsti per i rimborsi delle spese per consultazioni elettorali sia calcolato sulla base del numero effettivo di votanti nella relativa elezione.

La lettera *b*) dello stesso comma stabilisce che in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi sia interrotto.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «per le elezioni della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione, che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso»;

b) al comma 6:

1) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato»;

2) il quinto periodo è soppresso.